

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **222/1990** (ECLI:IT:COST:1990:222)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **GALLO E.**

Camera di Consiglio del **07/03/1990**; Decisione del **04/04/1990**

Deposito del **19/04/1990**; Pubblicazione in G. U. **02/05/1990**

Norme impugnate:

Massime: **15437**

Atti decisi:

N. 222

## ORDINANZA 4-19 APRILE 1990

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 47, comma primo, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), così come modificato dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663, promosso con ordinanza emessa l'11 luglio 1989 dal Tribunale di Sorveglianza di Brescia nel procedimento di sorveglianza relativo a Comincini Emilio, iscritta al n. 635 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 7 marzo 1990 il Giudice relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che il Tribunale di Sorveglianza di Brescia, con ordinanza dell'11 luglio 1989, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 13, 27 e 79 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 47, primo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (così come modificato dalla legge 10 ottobre 1986, n. 633) nella parte in cui considera ostativa alla concessione della misura alternativa dell'affidamento in prova la pena inflitta superiore a tre anni, ma in seguito ridotta in misura inferiore al limite suddetto a seguito di amnistia o di condono;

Considerato che il giudice a quo denuncia l'interpretazione che della disposizione impugnata è stata data da una parte della giurisprudenza della Corte di Cassazione, in contrasto con altra lungamente consolidata:

che, al riguardo il Tribunale critica, sotto il profilo dell'esatta aderenza al dettato normativo, i risultati cui tale giurisprudenza è da ultimo pervenuta;

che, però, il Tribunale rimettente, nel momento in cui sollevava la questione, non poteva conoscere né la sentenza n. 386 di questa Corte, che veniva pubblicata sotto la stessa data dell'11 luglio 1989, e tanto meno la sentenza della Cassazione a Sezioni Unite 16 novembre 1989, n. 20;

che, pertanto, è opportuno che il Tribunale esamini anche le dette due sentenze al fine di considerare se ritenga tuttora attuale la rilevanza della questione, in ogni caso decidendo in piena libertà sul piano interpretativo attesa la situazione che è venuta a verificarsi nella giurisprudenza della Corte di Cassazione;

che, conseguentemente, è opportuno restituire gli atti al giudice a quo;

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Brescia per il riesame della questione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 aprile 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

*Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*